

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0149/2000

29 maggio 2000

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 – C5-0276/1999 – 1999/0238(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Per-Arne Arvidsson

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	12
MOTIVAZIONE.....	13
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO.....	14

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 22 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 - 1999/0238 (COD)).

Nella seduta del 17 gennaio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0276/1999).

Nella riunione del 26 gennaio 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Per-Arne Arvidsson.

Nelle riunioni del 23 marzo, 4 e 17 aprile e 24 maggio 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 46 voti favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson, presidente, Carlos Lage (vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidente), Per-Arne Arvidsson (relatore), Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowie, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Jillian Evans (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Roger Helmer), Jim Fitzsimons, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (in sostituzione di Hans Kronberger), Françoise D. Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Patricia McKenna), Mary Honeyball (in sostituzione di Bernd Lange), Anneli Hulthén, Eija-Riitta Anneli Korhola, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Inger Schörling), Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Mihail Papayannakis, Neil Parish (in sostituzione di John Bowis), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori (in sostituzione di Christa Kläß), Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Ulrich Stockmann (in sostituzione di Marie-Noëlle Lienemann), Catherine Stihler, Charles Tannock (in sostituzione di Jorge Moreira Da Silva), Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Horst Schnellhardt), Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Minerva Melpomeni Malliori) e Phillip Whitehead

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato.

La relazione è stata depositata il 29 maggio 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno

della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 – C5-0276/1999 – 1999/0238(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1) Considerando 3	
(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido <i>e destinati ad essere introdotti in bocca</i> comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini <i>nella prima infanzia</i> .	(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini. <i>Anche i giocattoli e gli articoli per l'infanzia che possono essere introdotti in bocca sebbene non siano espressamente destinati a tale scopo, specialmente nel caso in cui siano destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni, possono, in determinate circostanze, costituire un pericolo per la salute dei bambini nella prima infanzia qualora siano fabbricati in PVC morbido o contengano parti in PVC morbido.</i>

Motivazione

I bambini nella prima infanzia mettono in bocca tutti i giocattoli e tutti gli articoli per l'infanzia e non solo quelli destinati ad essere introdotti in bocca o i giocattoli e gli articoli per l'infanzia loro destinati, motivo per cui è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva. Gli ftalati sono pericolosi per i bambini qualunque sia la loro età. I giocattoli e gli articoli per l'infanzia devono sempre essere sicuri e privi di materiali tossici.

(Emendamento 2)

¹ GU C 116 del 26.4.2000, pag. 14.

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis.) I giocattoli e gli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido ai quali siano stati aggiunti aromi presentano un maggiore rischio che i bambini li introducano in bocca, sebbene non siano espressamente destinati a tale scopo.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

(Emendamento 3)
Considerando 7

(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età ***inferiore ai tre*** anni che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.

¹ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età ***compresa tra i tre e i sei*** anni che possono essere introdotti in bocca ***da bambini di età inferiore ai tre anni***, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.

¹ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Motivazione

Occorre proteggere i bambini nella prima infanzia evitando che introducano in bocca i giocattoli e gli articoli per l'infanzia di fratelli o sorelle più grandi.

(Emendamento 4)

Considerando 8

(8) La Commissione riesaminerà le disposizioni della presente direttiva alla luce di ulteriori sviluppi scientifici entro **quattro** anni dalla sua adozione.

(8) La Commissione riesaminerà le disposizioni della presente direttiva alla luce di ulteriori sviluppi scientifici entro **due** anni dalla sua adozione. ***In questo contesto, essa terrà conto altresì dell'esposizione dei bambini agli ftalati provenienti da fonti diverse dai giocattoli (in particolare dai rivestimenti per pavimenti e dagli imballaggi alimentari in PVC morbido, nonché dall'aria ambiente) e farà, se del caso, realizzare studi per determinare i rispettivi valori.***

Motivazione

Il relatore ritiene più adeguato ridurre il termine per la revisione. Nell'ambito di una revisione sulla base di nuove ricerche, sarebbe opportuno verificare se i bambini non siano altresì eccessivamente esposti agli ftalati provenienti da fonti diverse dai giocattoli. Se del caso, occorrerà altresì riflettere su una riduzione dell'impiego degli ftalati anche in questi gruppi di prodotti fabbricati in PVC morbido.

(Emendamento 5)

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La Commissione effettuerà una revisione degli altri ambiti di utilizzo degli articoli fabbricati in PVC che possono presentare rischi per l'essere umano, soprattutto per quanto riguarda gli articoli in PCV utilizzati nel settore sanitario.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

(Emendamento 6)

Articolo 2

Nell'allegato IV della direttiva 88/378/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente **gli ftalati** elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che sono destinati ai bambini di età **inferiore ai tre** anni e che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo.

Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:

“Attenzione! Non **introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

Nell'allegato IV della direttiva 88/378/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente **le sostanze plastificanti** elencate al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che sono destinati ai bambini di età **compresa tra i tre e i sei** anni e che possono essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni**, sebbene non espressamente destinati a tale scopo.

Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:

“Attenzione! Non **lasciare in mano a bambini di età inferiore ai tre anni** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

Motivazione

Occorre proteggere i bambini nella prima infanzia evitando che introducano in bocca i giocattoli e gli articoli per l'infanzia di fratelli o sorelle più grandi.

(Emendamento 7)

ALLEGATO, colonna di sinistra

XX Ftalati **dei seguenti tipi:**

- **ftalato di diisononile (DINP)**
n. CAS 28553-12-0
n. EINECS 249-079-5
- **ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)**
n. CAS 117-81-7
n. EINECS 204-211-0
- **ftalato di diottile (DNOP)**
n. CAS 117-84-0
n. EINECS 204-214-7

XX Ftalati **di ogni tipo**

- *ftalato di diisodecile (DIDP)*
n. CAS 26761-40-0
n. EINECS 247-977-1
- *ftalato di butilbenzile (BBP)*
n. CAS 85-68-7
n. EINECS 201-622-7
- *ftalato di dibutile (DBP)*
n. CAS 84-74-2
n. EINECS 201-557-4

Motivazione

A causa della loro struttura chimica è prevedibile che anche altri ftalati, oltre ai sei menzionati, rappresentino un rischio per la salute dei bambini. L'UE dovrebbe assumere un ruolo guida per quanto riguarda l'applicazione del principio di precauzione e la protezione dei bambini dai rischi per la salute che sono evitabili. Le severe misure di protezione a favore dei bambini già adottate da alcuni Stati membri non devono in alcun caso essere revocate dall'UE.

(Emendamento 8)
Allegato, punto 3

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età ***inferiore ai tre*** anni e che possono essere introdotti in bocca:

“Attenzione! Non ***introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati*** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età ***compresa tra i tre e i sei*** anni e che possono essere introdotti in bocca ***da bambini di età inferiore ai tre anni***:

“Attenzione! Non ***lasciare in mano a bambini di età inferiore ai tre anni*** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

Motivazione

L'etichetta dovrebbe essere apposta su tutti i giocattoli e gli articoli per l'infanzia con cui possono giocare i bambini nella prima infanzia, sebbene non siano loro destinati.

(Emendamento 9)
Allegato, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. Non è consentita l'aggiunta di aromi nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o comprendenti parti in PVC morbido che contengano uno o più di questi ftalati e che possano essere introdotti in bocca.

Motivazione

Il relatore desidera evitare che i bambini possano introdurre in bocca giocattoli o altri articoli a causa del loro odore gradevole.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 – C5-0276/1999 – 1999/0238(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 577¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0276/1999),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0149/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 116 del 26.4.2000, pag. 14.

MOTIVAZIONE

Probabilmente sarà difficile applicare la proposta della Commissione secondo cui i giocattoli e gli articoli per l'infanzia o i loro componenti che possono essere introdotti in bocca sebbene non siano espressamente destinati a tale scopo e che sono fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati enumerati nell'elenco allegato alla proposta di direttiva devono essere contrassegnati mediante un'avvertenza chiara e facilmente leggibile sull'imballaggio e sul prodotto. L'etichettatura dei giocattoli è di difficile attuazione pratica. È molto probabile che l'etichettatura mediante un testo di avvertenza abbia l'effetto di un divieto. Se tali oggetti sono destinati a bambini di età inferiore ai tre anni e possono essere interamente o in parte introdotti in bocca sembra pertanto opportuno vietarli.

Anticipando la data di revisione di tale direttiva sarà possibile valutare più rapidamente la tecnica e il metodo che si utilizzeranno per un'eventuale futura analisi della migrazione di ftalati nonché dei possibili rischi che comporterebbe l'utilizzo di materiali sostitutivi.

L'aggiunta di sostanze aromatiche quali l'essenza di vaniglia o di frutta al PVC morbido contenente ftalati aumenta il rischio che soprattutto i bambini nella prima infanzia introducano l'oggetto o parte di esso in bocca. Alla luce dei rischi che possono comportare gli ftalati, non dovrebbe essere consentito di aggiungere sostanze aromatiche ai giocattoli e agli articoli per l'infanzia che possono essere introdotti in bocca.

Il comportamento dei bambini può essere molto imprevedibile. Un giocattolo che è stato concepito per essere utilizzato in un dato modo può essere considerato in tutt'altra maniera dal bambino, il quale può prenderlo come un oggetto di consolazione che vuole tenere sempre con sé e che succhia in momenti di stanchezza o riposo. I giocattoli e gli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido contenete determinati ftalati non dovrebbero pertanto essere consentiti qualora siano destinati a bambini di età inferiore ai tre anni e possano essere introdotti in bocca.

Per il resto il relatore è d'accordo con l'argomentazione addotta dalla Commissione a sostegno della proposta di direttiva.

24 maggio 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 – C5-0276 – 1999/0238(COD))

Relatrice per parere: Arlene McCarthy

PROCEDURA

Nella riunione del 28 marzo 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice per parere Arlene McCarthy.

Nelle riunioni dell'8 e 9 maggio e 24 maggio 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Arlene McCarthy (relatrice per parere), Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Willy C.E.H. De Clercq, Marcello Dell'Utri, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Bill Miller, Angelika Niebler, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Diana Paulette Wallis e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato CE, contiene due elementi:

- il divieto di impiego di sei ftalati plastificanti nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC o contenenti parti in PVC e destinati ad essere introdotti in bocca dai bambini di età inferiore ai tre anni;
- l'obbligo di etichettatura per tutti gli altri giocattoli e articoli per l'infanzia in PVC destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni che possono essere introdotti in bocca, in modo da indicare chiaramente che tali articoli non devono essere introdotti in bocca.

Il divieto deve essere imposto entro 10 giorni dall'adozione della direttiva mediante provvedimenti temporanei presi dalla Commissione a norma dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Il comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, comitato indipendente della Commissione, è stato consultato sull'impiego di sei ftalati nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia destinati ad essere introdotti in bocca e ha dichiarato nel suo parere che il loro impiego deve essere soggetto a limiti relativi alla migrazione degli ftalati.

La pubblicità negativa attorno agli ftalati ha fatto crescere tra l'opinione pubblica la consapevolezza dei rischi elevati. Il Parlamento europeo deve adoperarsi per far sì che nessun bambino di età inferiore ai tre anni o lattante sia esposto a rischi inaccettabili. Pertanto è necessario portare avanti la ricerca su questioni di tossicità cronica e sul comportamento dei bambini per quanto riguarda l'introduzione in bocca e occorre effettuare una sperimentazione continua del fenomeno della migrazione. Anche se gli ftalati sono stati oggetto di ricerche approfondite, poco si sa degli effetti tossici dei prodotti alternativi destinati a sostituirli. Qualsiasi sostituzione potrebbe comportare la stessa entità di rischio. Anche i giocattoli fabbricati con materiali tradizionali, quali legno e gomma, potrebbero contenere sostanze pericolose per la salute dei bambini per circostanze naturali, inquinamento o irrorazione di pesticidi.

In taluni casi il settore ha smesso di utilizzare ftalati nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia e, anche se fosse sviluppato un test di migrazione soddisfacente, pare improbabile che tali prodotti siano reintrodotti nel mercato europeo. Alcuni Stati membri vietano già l'utilizzo di sei ftalati plastificanti. La proposta di divieto non fa che formalizzare un divieto che è già applicato e rispetta il principio di precauzione. Nell'interesse dell'integrità del mercato interno e dell'introduzione di norme comuni sulla sicurezza dei prodotti, pur permettendo nel contempo una posizione comune circa le inquietudini del pubblico sui rischi connessi con gli ftalati, si raccomanda di sostenere il divieto.

Per quanto riguarda i giocattoli e gli articoli per l'infanzia che potrebbero essere introdotti in bocca, la vostra relatrice sostiene la proposta della Commissione relativa all'etichettatura. La relatrice ritiene che una rigorosa avvertenza sanitaria potrebbe avere lo stesso effetto di un divieto, dato che il settore potrebbe decidere volontariamente di eliminare gli ftalati dai prodotti di fronte all'improbabilità di venderli a causa dell'avvertenza figurante sia sull'imballaggio che sul prodotto. Alcuni Stati membri ritengono che la proposta relativa

all'etichettatura sia eccessiva. La vostra relatrice è del parere che non si debba estendere il divieto. Un divieto può essere giustificato in virtù del principio di precauzione solo se esistono prove significative dell'esistenza di un rischio e il comitato scientifico non ritiene che questo sia il caso. La vostra relatrice teme che un'estensione del divieto porti a una violazione del principio di proporzionalità e inciti il settore industriale ad adire la giustizia.

La vostra relatrice ritiene che la proposta della Commissione preserverebbe il mercato unico, restaurerebbe la fiducia dei consumatori e offrirebbe loro la scelta tra un divieto parziale e l'etichettatura. Qualsiasi altra legislazione che non si basasse su solidi dati scientifici potrebbe aprire la via a delle contestazioni giuridiche.

Ciò nondimeno, la proposta relativa all'etichettatura deve essere accompagnata da ricerche e da test non soltanto sui plastificanti alternativi, ma anche sui materiali tradizionali che possono essere introdotti in bocca, il che implica un'estensione degli esami. Bisogna inoltre sostenere la principale proposta della relatrice che consiste nel ridurre da quattro a due anni il periodo dopo il quale le disposizioni della direttiva devono essere riesaminate. Occorre favorire lo sviluppo di nuovi test sulla migrazione degli ftalati e valutarli quanto prima. E' infine necessario affrontare la questione della sicurezza dei plastificanti alternativi attraverso la ricerca e la sperimentazione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Considerando 3

(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido e destinati ad essere introdotti in bocca comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini ***nella prima infanzia.***

(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido e destinati ad essere introdotti in bocca comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini.

Motivazione

Gli ftalati sono pericolosi per i bambini, indipendentemente dalla loro età. Giocattoli e articoli per l'infanzia devono sempre essere sicuri e non tossici.

(Emendamento 2)

Considerando 7

(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.

Soppresso

Motivazione

Gli ftalati sono pericolosi per i bambini, indipendentemente dalla loro età. In caso di divieto,

è superflua ogni avvertenza.

(Emendamento 3)
Articolo 2

Nell'allegato IV della direttiva 88/378/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente gli ftalati elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE **che sono destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e** che possono essere introdotti in bocca, **sebbene non espressamente destinati a tale scopo.**

Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:

“Attenzione! Non introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

Nell'allegato IV della direttiva 88/378/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente gli ftalati elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che possono essere introdotti in bocca **dai bambini.**

Soppresso

Motivazione

Gli ftalati sono pericolosi per i bambini, indipendentemente dalla loro età. In caso di divieto, è superflua ogni avvertenza.

(Emendamento 4)
Allegato, punti 1-3

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC, o comprendenti parti in PVC, **destinati ad** essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni.**

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC, o comprendenti parti in PVC, **che possono** essere introdotti in bocca **dai bambini.**

2. I prodotti di cui al precedente punto 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi ai requisiti specificati.

Soppresso

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e che possono essere introdotti in bocca:

Soppresso

“Attenzione! Non introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini”.

Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

“Non tenere in bocca”.

Motivazione

Gli ftalati sono pericolosi per i bambini, indipendentemente dalla loro età. In caso di divieto, è superflua ogni avvertenza.